



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 dicembre 2014
(OR. fr)

13368/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0265 (NLE)**

**ACP 148
WTO 249
COAFR 253
RELEX 760**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

DECISIONE N. .../2014/UE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di accordi di partenariato economico con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).
- (2) Gli accordi di partenariato economico con gli Stati ACP sono necessari ai fini dell'attuazione della politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo dell'Unione con gli Stati ACP.
- (3) I negoziati sono stati conclusi con successo e l'accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale (la Repubblica del Benin, il Burkina Faso, la Repubblica del Capo Verde, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica della Gambia, la Repubblica del Ghana, la Repubblica di Guinea, la Repubblica di Guinea-Bissau, la Repubblica di Liberia, la Repubblica del Mali, la Repubblica islamica di Mauritania, la Repubblica del Niger, la Repubblica federale della Nigeria, la Repubblica del Senegal, la Repubblica di Sierra Leone e la Repubblica del Togo), la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("APE"), è stato siglato il 30 giugno 2014.
- (4) L'articolo 107, paragrafo 3, dell'APE prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.

- (5) L'applicazione provvisoria di parti dell'APE non incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.
- (6) È opportuno firmare l'APE a nome dell'Unione e applicarlo a titolo provvisorio, per quanto riguarda gli elementi di competenza dell'Unione, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.
- (7) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative al programma dell'APE per lo sviluppo (PAPED) dell'Africa occidentale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("APE"), con riserva della conclusione del suddetto APE.

Il testo dell'APE è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'APE a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

1. In attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione, l'APE è applicato a titolo provvisorio a norma del suo articolo 107, paragrafo 3, per quanto riguarda gli elementi di competenza dell'Unione. Ciò non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.
2. Le seguenti disposizioni dell'APE non sono oggetto di un'applicazione a titolo provvisorio da parte dell'Unione:
 - l'articolo 3, paragrafo 4, nella misura in cui riguarda il sostegno fornito dagli Stati membri per la gestione sostenibile delle foreste,
 - l'articolo 54, paragrafo 2.

3. La Commissione pubblica un avviso in cui figura la data di applicazione provvisoria dell'APE.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
